

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1484-A**

## **RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATRICE VANO)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 2007

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto  
normativo del settore dell'autotrasporto

**presentato dal Ministro dei trasporti**

**di concerto col Ministro dello sviluppo economico**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea è finalizzato al differimento dei termini per l'adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi dei provvedimenti già emanati sulla base della legge n. 32 del 2005, con la quale il Governo era stato delegato ad intervenire per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

La delega, in particolare, era volta a riordinare le disposizioni vigenti in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale; a regolamentare il processo di liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, anche individuando le opportune forme di raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi; a disciplinare l'organizzazione e le funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

I principi e i criteri direttivi generali della delega facevano riferimento al riordino delle normative di settore e al loro adeguamento alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale, alla salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori, alla tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, nonché al coordinamento tra la normativa comunitaria in materia di qualificazione e formazione dei conducenti di talune categorie di veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del codice della strada in materia di patente a punti.

Erano inoltre fissati criteri e principi direttivi specifici.

In attuazione della delega sono stati adottati, nel novembre del 2005, tre decreti legislativi che hanno disciplinato, rispettivamente, il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (decreto legislativo n. 284), il riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale (decreto legislativo n. 285), e il riassetto normativo per la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (decreto legislativo n. 286).

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della già citata legge n. 32 del 2005, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa il Governo avrebbe potuto adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto delle finalità, delle procedure e dei principi e criteri direttivi indicati.

Tale termine è ormai trascorso mentre risulta sempre più attuale l'esigenza di favorire la prosecuzione del processo di razionalizzazione del settore in modo da potenziare l'efficienza del sistema e, contemporaneamente, migliorare la mobilità interna del Paese. Per ottimizzare le manovre integrative e correttive si avverte altresì l'esigenza che il Governo riveda alcuni temi sensibili alla luce di valutazioni attente che trovino riscontro oggettivo nella realtà susseguente l'attuazione dei decreti già citati che regolamentano l'intero sistema dell'autotrasporto.

Il disegno di legge in esame intende pertanto rispondere alle esigenze esposte, tenendo anche conto del fatto che la necessità di apportare modifiche e correttivi alla disciplina finora introdotta è peraltro pienamente condivisa da tutti i principali operatori del settore, come rilevato dal Governo stesso nell'ambito del confronto avviato con le ca-

tegorie nei mesi scorsi. Del resto, il pieno riconoscimento della centralità del ruolo svolto dalle imprese di autotrasporto nel sistema del trasporto nazionale e, più in generale, nell'economia del Paese, è confermato dalle iniziative già adottate nel corso dell'ultima manovra finanziaria.

Il testo del provvedimento presentato originariamente dal Governo prevedeva il differimento del termine per l'esercizio della de-

lega al 31 marzo 2008. Accogliendo un emendamento presentato dall'opposizione, la Commissione propone che tale termine sia spostato al 31 dicembre 2008, in modo da conferire al Governo un maggior periodo di tempo per procedere all'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi.

VANO, *relatrice*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**sul disegno di legge**

15 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sui relativi emendamenti**

13 giugno 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19 a condizione che siano integrati con la determinazione di specifici principi e criteri direttivi, in conformità all'articolo 76 della Costituzione;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52 invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'incidenza che la modifica di principi e criteri direttivi di una legge che ha conferito una delega già esercitata dal Governo può determinare sui decreti legislativi nel frattempo adottati;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge**

15 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**sui relativi emendamenti**

5 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.17, 1.40 e 1.45. In ordine alla proposta 1.13, esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che dopo le parole: «normativa vigente, » siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Esprime, infine, parere di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SOLIANI)

**sul disegno di legge**

16 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è diretto a differire al 31 marzo 2008 il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose, scaduto nel marzo del 2007, al fine di consentire l'ottimizzazione delle disposizioni relative al riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

ricordato che il predetto decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, nonché l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

considerato che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, reca norme di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, tra cui anche disposizioni relative all'accesso delle imprese di autotrasporto al mercato dei servizi di linea;

considerato che il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, ha dato attuazione alla direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, considerato che la predetta legge delega n. 32 del 2005 prevede tra i principi e criteri direttivi anche l'adeguamento alla normativa comunitaria;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Disposizioni per la riforma  
dell'autotrasporto)*

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 marzo 2008 il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Disposizioni per la riforma  
dell'autotrasporto)*1. *Identico:*

«4. Entro il 31 **dicembre** 2008 il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)**Identico*